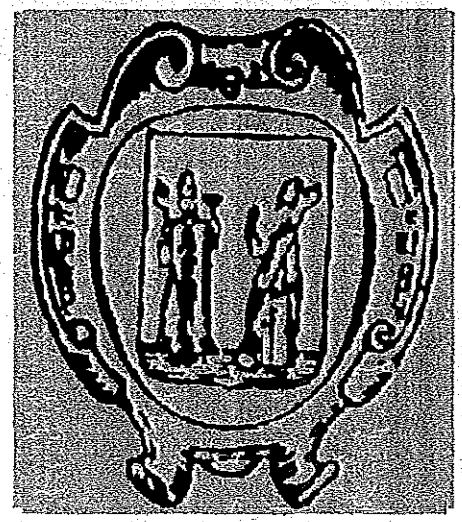
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

(Provincia di Siena)

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Art. 1 - Definizione del servizio
Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
Art. 4 - Condizioni di esercizio
Art. 5 - Numero delle autorizzazioni
Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture
Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Art. 8 - Operatività del servizio
Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni
Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
Art. 11 - Accesso alla professione di noleggiatore
Art. 12 - Concorso per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 13 - Contenuti del bando
Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione
Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Art. 16 - Validità dell'autorizzazione
Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 18 - Rinuncia all'autorizzazione
Art. 19 - Caratteristiche delle autovetture
Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Art. 21 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
Art. 22 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Art. 23 - Comportamento degli utenti
Art. 24 - Collaborazione alla guida
Art. 25 - Interruzione del trasporto
Art. 26 - Trasporto ai portatori di handicap
Art. 27 - Tariffe
Art. 28 - Contachilometri
Art. 29 - Locazione temporanea ed eccezionale delle autovetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Art. 30 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
Art. 31 - Reclami
Art. 32 - Addetti alla vigilanza
Art. 33 - Idoneità dei mezzi in servizio
Art. 34 - Sanzioni amministrative
Art. 35 - Sospensione dell'autorizzazione
Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione
Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione
Art. 38 - Effetti della rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 39 - Norme transitorie e finali

Art. 1

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede -"rimessa"- del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

2. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15.01.1992, n. 21 può autorizzare il servizio di noleggio da rimessa con conducente in sostituzione del servizio di taxi.

Art. 2

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento, nella Legge 15.01.1992 n. 21, nella Legge Regionale Toscana 06.09.1993 n. 67.
Visti il D.M. 20 Aprile 1993 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 Marzo 1995.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme comunitarie e alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 21/92 il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente può essere solamente una persona fisica e al fine del libero esercizio della propria attività può:

a) essere iscritto, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n.443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
d) essere imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività disciplinata dal presente Regolamento.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione.

5. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15.01.1992 n. 21.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale di Attività Produttive, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti del titolare, nonchè dei dipendenti e loro sostituti.

Art. 5

NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 15.01.1992 n. 21 e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 01.03.1995, allegato A, punto 4, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune, delle attività produttive e turistiche, dei centri ricreativi, sportivi, culturali e socio sanitari esistenti nel territorio, viene stabilito complessivamente in numero di 3 il numero massimo delle autorizzazioni relative al servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente, da effettuarsi mediante autovettura, da rilasciare ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 67/93 e della suddetta deliberazione del C.R.T.

Art. 6

RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune e il numero di autorizzazione.

Art. 7

SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonchè al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, previa autorizzazione della Giunta Comunale e nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della Legge 15.01.1992 n. 21, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, previa autorizzazione da parte dell'Ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 7, della Legge Regionale 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8

OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 9

COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione delle norme del presente Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

a) Assessore competente per materia Presidente
b) Vigile Urbano
c) Responsabile Ufficio Attività Produttive
d) N. 2 rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 1 rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Commissione può, inoltre, promuovere indagini conoscitive d'Ufficio o su segnalazione degli utenti, nonchè segnalare problemi e formulare proposte sia agli organi deliberativi del Comune che alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67.

3. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 13 del presente Regolamento;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art. 14 del presente Regolamento e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. La Commissione delibera con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5) La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 10

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini o equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;
b) idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni)

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a normá della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67.

Art. 11

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all'art. 3 della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 12

CONCORSO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestire in forma singola od associata.

2. Il bando è indetto entro 6 mesi dalla data in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni e dell'avvenuta emanazione del bando è data notizia per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, nel territorio del Comune di MONTERONI D'ARBIA, di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 13

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente:
 - la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo
 - la dichiarazione di disponibilità della rimessa nel territorio del Comune di Monteroni d'Arbia.

Art. 14

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio di fianco indicato:

a) idoneità professionale conseguita a norma dell'art. 3 della Legge Regionale 08.09.1993 n. 67 - punti 5;
b) diploma di laurea - punti 4;
c) diploma di scuola media superiore - punti 3;
d) diploma di scuola media inferiore - punti 2;
e) altri titoli (conoscenza lingue straniere, titoli professionali specifici) purchè documentati - punti 3;
f) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida - punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
g) periodi di titolarità di autorizzazione per il noleggio con conducente - punti 2 a semestre fino ad un massimo di dieci semestri;

L'avere esercitato il servizio come collaboratore familiare e/o sostituto alla guida per sei mesi ovvero l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. La conoscenza della lingua straniera deve essere attestata.

4. Qualora uno o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 15

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco provvede all'assegnazione del titolo dopo che la delibera della Giunta Comunale, in cui è stata approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 16

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso l'Ufficio Comunale di Attività Produttive. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida.

2. La designazione di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione.

3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente art.10, oppure può essere trasferita, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritto nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine massimo di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 18

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale del titolo autorizzatorio, all'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

Art. 19

CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONE

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D.L.vo n. 285/92 e dall'art. 244, 2 comma , del D.P.R. n. 495/92.

2. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc....)

Art. 20

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve abbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo; il predetto periodo è di sei mesi nel caso in cui l'acquisizione dell'autorizzazione avvenga da parte di soggetto sprovvisto di idoneità professionale. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, può concedere, su richiesta dell'interessato e per cause indipendenti dalla sua volontà o comunque per casi di forza maggiore, la proroga per l'inizio dell'attività, la cui durata, di norma, non può essere superiore a sei mesi.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa, all'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

Art. 21

ACQUISIZIONE DELLA CORSA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore e ove sia autorizzato dalla Giunta Comunale anche presso le aree pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15.01.1992 n. 21.

2. Il Comune provvederà ad esporre le carte comunali con l'indicazione grafica della "rimessa" e dei "luoghi" adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio da rimessa, autorizzati anche allo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonchè l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio è quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 22

COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali di cui al successivo comma 2, lett. b) ed e);
e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 2) il numero di autorizzazione;
 3) il numero telefonico dell'Ufficio della Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
h) tenere a bordo dell'autovettura copia del Regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse, dal quale risulta la tariffa minima e massima ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993;
i) consegnare al competente Ufficio comunale dell'Economato, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;

j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici , salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
k) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la modalità dei portatori di handicap.

Art. 23

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 24

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado - art. 230 bis del Codice Civile - purchè regolarmente iscritti nel ruolo di cui la precedente art. 11.

Art. 25

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo di trasporto o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26

TRASPORTO AI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc..) è effettuato gratuitamente.

Art. 27

TARIFFE

1. Le tariffe sono demandate, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto conto dei criteri dettati con Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, come segue:

* TARIFFA MINIMA - L..... al Km.
* TARIFFA MASSIMA - L.... al Km.

Tali tariffe sono soggette a variazioni, in riferimento agli incrementi dei costi in base ai quali sono state calcolate.

2. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

Art. 28

CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio Comunale di Attività Produttive.

Art. 29

LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra Ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Cómune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 30

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 31

RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale presso il Comune, con sede in Piazzetta del Mulino n.3 - 53014 Monteroni d'Arbia - telefono 0577/374311 fax 0577/372084 che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.

Art. 32

ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 33

IDONEITA' DEI MEZZI IN SERVIZIO

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive effettua la vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16, comma 1, previo :
a) controllo di idoneità del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza, in osservanza degli artt. 93 ed 80 del D.L.vo n. 285/92;
b) certificazione di idoneità di cui al precedente comma 2;
c) pagamento della relativa tassa di concessione comunale.

4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 punto a) e b) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 34

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, della Legge n. 21/92 e della Legge Regionale n. 67/93, sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 06.09.1993, n. 67;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993, n. 67 e dalla Legge 15.01.1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 2.000.000= a Lire 10.000.000=.

3. Chiunque esercita l'attività di noleggio con conducente senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 500.000= a Lire 2.000.000=.

4. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000= a Lire 1.000.000=.

5. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solito al pagamento della sanzione.

6. Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire mediante versamento in conto corrente postale n. 12932539 intestato a Comune di MONTERONI D'ARBIA – Servizio di Tesoreria –, indicando la causale del versamento.

Art. 35

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violi le norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dagli artt. 4, comma 4, e 24 del Presente Regolamento;
d) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste dall'art. 26 del presente Regolamento;
e) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
f) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 2;
g) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione.

3. La Giunta Comunale, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per l'espressione del quale dovrà essere tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'eventuale recidiva.

Art. 36

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento;

b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;

c) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;

d) per motivi di pubblico interesse.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67, nonchè gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regolamento Comunale e dalla vigente normativa;

b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquiennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20, per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 Legge n. 433/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile).

2. Per quanto concerne la decadenza, vale quanto stabilito nei commi 2 e 3 del precedente art. 36.

Art. 38

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Provinciale di Siena, che terrà conto del medesimo nell'ambito del Piano di Bacino di cui all'art. 9 della Legge Regionale 14/84.

2. Dell'approvazione del Regolamento sarà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
